

INDICAZIONI OPERATIVE
NIDI D'INFANZIA 2026/2027 - COMUNE DI MINERBIO

1. La disciplina relativa alle modalità di iscrizione ai nidi d'infanzia e relativa formazione delle graduatorie è contenuta nel "Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia", approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione disponibile sul sito dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura www.terredipianura.it. Tale disciplina è integrata da quanto previsto nel Bando di iscrizione;

2. La disciplina relativa alle tariffe del servizio di nido d'infanzia è disponibile sul sito dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura www.terredipianura.it e sul sito del Comune di Minerbio www.minerbio.bo.it

3. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente on line collegandosi al link <https://unione.terredipianura.it:4453/scuola3/index.zul> ;
E' necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) oppure CNS (carta nazionale dei servizi);

4. Qualora ci si avvalga della clausola per cui sono considerati residenti i bambini il cui genitore dichiara che il nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Minerbio entro il 31 luglio 2026;

5. In base ai criteri di accesso ai nidi d'infanzia approvati dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura viene garantito il diritto di accesso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, nei seguenti casi:

a) condizione di disabilità ai sensi della L.104/92, oppure invalido civile equiparato a persona con disabilità, oppure affetto da malattia cronica, certificata dai Servizi Specialistici dell'Ausl o da patologia con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificata dal Servizio di NPIA;

b) situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificato dai competenti servizi sociali, oppure bambino che si trova in condizione di affidamento preadottivo o di affidamento familiare temporaneo, certificato dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno;

c) presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col bambino) di un fratello in condizioni di disabilità o di un genitore con invalidità del settantacinque per cento o superiore;

E' obbligatorio allegare la certificazione relativa ai punti sopra indicati alla domanda.

6. Agli utenti che, in base ai diritti derivanti dalla graduatoria risulteranno inseriti nei rispettivi servizi, verrà richiesto di sottoscrivere il modulo di accettazione del posto e di versare contestualmente una caparra confirmatoria pari ad Euro 100,00 che verrà scalata dalla retta del mese di novembre.

7. Ai sensi della legge n. 119/2017 l'effettuazione delle vaccinazioni rappresenta un requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia.

Il Settore Welfare Locale provvederà a trasmettere l'elenco degli iscritti ai nidi d'infanzia all'Ausl. Queste ultime provvederanno a restituire tali elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

In quest'ultimo caso il Settore Welfare Locale chiederà ai genitori di produrre idonea documentazione attestante l'esonero/omissione/differimento del ciclo vaccinale o l'assolvimento tardivo entro e non oltre il 31/07 dell'anno corrente, pena la decadenza dell'iscrizione.

8. Orario di funzionamento

I servizi educativi sono aperti dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni di chiusura previsti annualmente dal calendario scolastico, secondo la seguente tipologia oraria:

Tempo pieno (full time)	
accoglienza	dalle ore 7:30 alle ore 9:00
uscita anticipata	dalle ore 12:30 alle ore 13:00
uscita	dalle ore 16:00 alle ore 16:30
prolungamento orario (su richiesta)	dalle ore 16:30 alle ore 18:00

Su richiesta della famiglia il bambino iscritto al tempo pieno può frequentare mezza giornata e deve essere ritirato dalle ore 12:30 alle ore 13:00; la scelta di questa modalità di frequenza comporta comunque il pagamento della tariffa prevista per il tempo pieno.

Tempo parziale (part time)	
accoglienza	dalle ore 7:30 alle ore 9:00
uscita sezione con orario misto (FT+PT)	dalle ore 12:30 alle ore 13:00
uscita sezioni interamente PT	dalle ore 12:30 alle ore 13:30

9. Servizio integrativo: prolungamento orario

Il servizio integrativo di prolungamento orario consiste nella permanenza al nido oltre le ore 16:30. E' riservato ai bambini di età pari o superiore ad 1 anno e previa richiesta potrà essere attivato solo a conclusione del periodo di inserimento e/o quando ricorrano le necessarie condizioni pedagogiche.

L'orario del servizio è articolato con le seguenti fasce e prevede il pagamento della tariffa mensile di seguito specificata:

- 1) maggiorazione uscita 16:30-17:00 - € 18,00;
- 2) maggiorazione uscita 17:00-17:30 - € 36,00;
- 3) maggiorazione uscita 17:30-18:00 - € 54,00.

La fascia oraria richiesta ed approvata all'inizio dell'anno educativo potrà essere modificata, previa richiesta scritta presentata tassativamente entro il 15 dicembre e avrà validità a partire dal successivo mese di gennaio. Non sono ammessi cambi di orario di mese in mese.

La tariffa è dovuta indipendentemente dalla frequenza e l'iscrizione vale per l'intero anno scolastico fatti salvi casi di rinuncia legati a gravi motivi di salute certificati o da motivazioni ritenute valide dal Servizio.

In presenza di motivate esigenze organizzative, il responsabile del Settore Welfare Locale potrà determinare il limite massimo di iscritti; in tale ipotesi verrà data precedenza ai minori con entrambi i genitori lavoratori oppure al genitore unico, nel caso di nucleo

mono genitoriale; la famiglia dovrà autocertificare la situazione lavorativa o presentare certificato del datore di lavoro dal quale si evince l'impossibilità di essere al nido entro le ore 16:30 .

Servizio di refezione scolastica

L'iscrizione al servizio di refezione scolastica è contestuale all'iscrizione al servizio di nido. Le famiglie non dovranno formalizzare nulla.

Le informazioni contenute nella domanda online che riguardano stati, fatti e qualità personali possono essere rese, ai sensi del DPR 445/2000, come dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.

La dichiarazione dovrà essere allegata in calce alla domanda stessa.

10. Situazione occupazionale

Il/i genitore/i dovrà/anno indicare la mansione e la sede di lavoro e successivamente specificare la tipologia di occupazione;

Nel caso di lavoro dipendente dovrà essere indicato il numero di ore di lavoro settimanali tra le seguenti fasce:

- 1) da 36 ore ed oltre
- 2) da 30 a 35 ore
- 3) da 15 a 29 ore
- 4) meno di 15 ore

NB: L'orario del personale docente statale a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 35 ore settimanali mentre quello part time è fissato convenzionalmente in 18 ore settimanali, indipendentemente dal contratto.

Nel caso di stato di disoccupazione nei campi relativi ai dati del datore di lavoro scrivere NESSUNA per poter proseguire nella compilazione.

11. Stato di disoccupazione – D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.

Lo "stato di disoccupazione" è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego e occorre alternativamente, soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- 1) essere privi di impiego, ovvero non svolgere alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con partita iva inattiva);
- 2) svolgere un'occupazione il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizioni fiscali, che attualmente nell'anno 2024, sono fissati in: € 8.500,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato e € 5.000,00 per il lavoro autonomo.

I percettori di indennità di disoccupazione (NASPI) non devono rilasciare la DID perché la domanda NASPI effettuata all'INPS (on line o tramite patronato) corrisponde già alla DID.

Tutti coloro che dichiarano il proprio stato di disoccupazione con la DID sono tenuti per legge a svolgere le misure di politica attiva previste dal Centro per l'Impiego, tramite la sottoscrizione del Patto di servizio.

Per approfondimenti è possibile consultare il seguente link:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-persone/rilascia-la-did-online>

12. Lavoro notturno o turno continuativo sulle 24 ore–D. Lgs. 66/03 e ss.mm.ii.

L'art. 1 del D.Lgs. 66/03 definisce:

- "**periodo notturno**": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- "**lavoratore notturno**":
 - 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 - 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
- "**lavoro a turni**": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
- "**lavoratore a turni**": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

13. Pendolarità

La distanza tra sede di lavoro e abitazione, riferito alla singola tratta, superiore a 50 km verrà calcolato utilizzando Google Maps con il criterio del percorso più breve.

14. Trasferte

Il luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la propria prestazione è normalmente determinato dal contratto individuale di lavoro attraverso la specifica indicazione della sede di lavoro.

Si parla di:

- a) **attività di lavoro in trasferta** quando il lavoratore per esigenze di organizzazione del lavoro da parte del proprio datore è tenuto a uno spostamento provvisorio e temporanei della sede assegnata in base al contratto sottoscritto;
- b) **trasfertista** ai sensi dell'art.7 quinquies del DL 193/2016 quando per il lavoratore sussistono le seguenti condizioni:
 - 1) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
 - 2) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente;
 - 3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in

misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

15. Manifestazione d'interesse al servizio di prolungamento orario del nido

La compilazione di questo campo ha natura esclusivamente informativa per l'Ente e non equivale ad iscrizione.

La richiesta di iscrizione verrà formalizzata successivamente con apposito modulo che verrà trasmesso alle famiglie dal settore Welfare locale.

Il servizio integrativo di prolungamento orario consiste nella permanenza al nido oltre le ore 16:30. E' riservato ai bambini di età pari o superiore ad 1 anno e può essere richiesto dai genitori a conclusione del periodo di inserimento e/o quando ricorrano le necessarie condizioni pedagogiche. L'orario di funzionamento del servizio è dalle 16:30 alle 18:00.

E' un servizio riservato al genitore unico, nel caso di nucleo mono genitoriale, o ai genitori lavoratori che dovranno autocertificare la situazione lavorativa o presentare certificato del datore di lavoro dal quale si evince l'impossibilità di essere al nido entro le ore 16:30 .

La tariffa mensile (non soggetta a personalizzazione sulla base del valore ISEE e/o riduzioni per eventuali assenze del/della bambino/a) è fissata in:

- 1) maggiorazione uscita 16:30-17:00 - € 18,00
- 2) maggiorazione uscita 17:00-17:30 - € 36,00
- 3) maggiorazione uscita 17:30-18:00 - € 54,00

Si anticipa che l'orario di uscita che verrà successivamente scelto è vincolante; in corso d'anno educativo sarà possibile chiedere eventuali variazioni ma saranno accolte solo se l'organizzazione già stabilita lo consente.

La tariffa è dovuta indipendentemente dalla frequenza e l'iscrizione vale per l'intero anno scolastico fatti salvi casi di rinuncia legati a gravi motivi di salute certificati o da motivazioni ritenute valide dal Servizio.

16. Insoluti

I debiti contratti da uno dei genitori del figlio minore gravano anche sull'altro genitore quale obbligato in solido quando sono finalizzati a soddisfare bisogni primari del figlio stesso.

In base all'art. 21 del Regolamento l'iscrizione al nido non verrà rinnovata e rimarrà sospesa in presenza di morosità in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per la gestione degli insoluti nei servizi a domanda individuale per i comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio" approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Per le famiglie che si trovano in situazioni di temporanea ed oggettiva difficoltà, in applicazione dell'art. 22 del Regolamento, su richiesta e previa valutazione positiva del bisogno da parte del Servizio Sociale verrà adottato un provvedimento che preveda l'applicazione di una delle agevolazioni riportate nell'art. 6 delle "Linee di indirizzo per la gestione degli insoluti nei servizi a domanda individuale per i comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio" approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione, in particolare la possibilità di rateizzazione del pagamento oppure il riconoscimento di una retta agevolata se previsto nella deliberazione di Giunta dell'Unione sulle tariffe ed agevolazioni approvate annualmente. L'ente procede alla comunicazione formale alla famiglia della sospensione dal servizio per morosità. Se

entro 30 giorni dal ricevimento della stessa i genitori, o il nucleo mono genitoriale, non hanno provveduto a regolarizzare la posizione o abbiano attivato un piano di rientro, il Responsabile del Settore Welfare Locale può disporre la cancellazione d'ufficio dal servizio e il posto resosi disponibile sarà assegnato ad altri utenti in graduatoria/elenco.

17. informazioni

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento rivolgersi al Settore Welfare Locale – Presidio di Minerbio allo 051 6611775 – e mail: scuola@terredipianura.it